Titolo

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E CIRCOSTANZE ATTENUANTI - SANZION CARICO DELLE PERSONE E QUELLE A CARICO DELLE SOCIETÀ – DIVERSA RATIO

Descrizione

Come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (cfr. Corte federale d'appello, sez. unite, n. 88/2019-2020), le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di "punti negativi" in classifica, sono sostanzialmente differenti. Mentre le prime - connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) - devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione, ma anche della personalità dell'agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.), le seconde devono "tener conto dell'immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione". Conseguentemente, solo nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare; diversamente, nel secondo, tale potere discrezionale egli "deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo certamente esercitarlo nell'ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali", ma non oltre, salva esplicita, eventuale previsione normativa. La penalizzazione di punti in classifica, infatti, si ripercuote anche sulla sfera giuridica degli altri competitori e ciò determina la necessità che la sanzione – tesa pur sempre al ripristino della par condicio tra essi – non possa essere irrogata in misura minore o eccedente i limiti edittali, salvo che ciò non sia espressamente previsto da una norma derogatoria.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 108/CFA/2022-2023/E

Presidente

Torsello

Relatore

Cestaro

Riferimenti normativi

art. 13 CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0108 CFA del 25 maggio 2023 (Procura Federale/Imolese Calcio 1919 srl)